



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 42 del 16/05/2018

Proposta n. 2018/464

OGGETTO: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI MORFASSO ADOTTATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 29.3.2014 E N. 40 DEL 28.11.2014. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Morfasso, dotato di Piano regolatore Generale (PRG) approvato con atto G.P. n.115 dell'11.4.2000, ha approvato, in data 20.6.2011 con atto di Consiglio n. 13, e successivamente sottoscritto, in data 20.07.2011, l'atto di Intesa (corredato dal Documento tecnico denominato "Definizione dei contenuti tecnici dell'Intesa di cui all'art. 28, comma 5, della L.R. n. 20/2000") tra il Comune medesimo, la Provincia di Piacenza e gli altri Comuni interessati, per la definizione delle disposizioni e dei contenuti del PTCP con valore ed effetti del PSC, ai sensi dell'articolo testè citato;
- con atto di Consiglio n. 15 del 29.3.2014 il Comune ha quindi proceduto con la contemporanea adozione del Piano Operativo Comunale (POC) con valore ed effetti di PSC per i restanti contenuti non regolati dall'Intesa sottoscritta (comma 6 del citato art. 28, L.R. n. 20/2000), su cui questa Amministrazione ha espresso l'Intesa ai sensi dell'art. 32, c. 10 della L.R. n. 20/2000 con provvedimento del Presidente n. 38 dell'11.5.2018, nonché del Regolamento Urbanistico Edilizio con contenuti di pianificazione operativa (RUE, art. 33, c. 4bis della medesima L.R. n. 20/2000);
- il Comune ha trasmesso gli elaborati tecnico-amministrativi di entrambi gli strumenti urbanistici con nota n. 2399 del 27.5.2014 (registrata al prot. prov.le n. 35156 del 28.5.2014) e la Provincia, a seguito della verifica della documentazione pervenuta, con nota n. 40409 del 18.6.2014 richiedeva integrazioni e pareri e comunicava che il Regolamento presentava le caratteristiche anche di Piano e non soltanto di Regolamento, configurandosi quindi come RUE "cartografico" ai sensi dell'art. 29, c. 2 della L.R. n. 20/2000, e pertanto chiedeva al Comune di valutare se integrare gli elaborati già trasmessi con l'adozione anche della ValSAT (procedura di approvazione del RUE con contenuti di pianificazione operativa ex art. 33, c. 4bis e art. 34 della citata legge) oppure se integrare nel PSC i contenuti pianificatori del RUE cartografico;
- con note n. 2900 e 2901 del 25.6.2014, n. 2959 e 2960 del 1.7.2014, n. 3316 del 7.7.2014 (ricevute tutte in data 8.7.2014, rispettivamente ai prot. prov.li n. 45296, 45293, 45295, 45297 e 45289) il Comune ha

trasmesse una parte delle integrazioni richieste e successivamente ha adottato la ValSAT del Regolamento con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 28.11.2014, trasmettendone gli elaborati con nota n. 512 del 12.2.2015 (ricevuta al prot. prov.le n. 10687 del 18.2.2015) al fine dell'espressione delle riserve provinciali (art. 34 della L.R. n. 20/2000), oggetto del presente provvedimento;

- dalla verifica della documentazione pervenuta inerente il Regolamento con contenuti di pianificazione operativa, è emersa la necessità di richiedere al Comune di Morfasso alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 16421 del 11.3.2015 e successive comunicazioni n. 7700 del 14.3.2016, n. 2557 del 7.2.2017 e n. 2957 del 6.2.2018;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alle note comunali n. 1621-1622-1623 del 4.5.2015, n. 660 del 17.2.2016, n. 4662 del 6.12.2016, n. 4844 del 21.12.2016, n. 114 del 11.1.2017, n. 1175 del 12.4.2017, n. 1181-1183 del 19.3.2018 (ricevute rispettivamente ai prot. prov.li n. 30750-30756-30743 del 7.5.2015, n. 4968 del 18.2.2016, n. 32477 del 7.12.2016, n. 34784 del 22.12.2016, n. 504 del 12.1.2017, n. 8518 del 14.4.2017, n. 8022-8021 del 20.3.2018), mentre i pareri sono pervenuti direttamente dalle Autorità coinvolte;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018) ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, di completare l'iter approvativo di tutti i piani adottati prima dell'entrata in vigore della nuova legge, quale è il caso del Regolamento del Comune di Morfasso in esame (art. 3, c. 4);
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 3 e, quindi, le connesse procedure di approvazione dei piani secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- in base all'art. 33, comma 4bis della L.R. n. 20/2000, qualora il RUE contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, esso deve essere sottoposto al procedimento di approvazione per i POC previsto dall'art. 34 della medesima legge, secondo il quale la Provincia ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale, formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di Regolamento;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- nel caso di specie, il RUE assume la natura di un vero e proprio strumento di pianificazione e pertanto deve essere sottoposto a valutazione ambientale, per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili, nell'ambito delle riserve provinciali al Regolamento come previsto all'art. 5, comma 7, lett. b) della L.R. n. 20/2000;
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della

Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;

- l'art. 5 della L.R. n. 19/2008 infine, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni dei Piani con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere contestualmente all'esame dei Piani stessi;

Dato atto che:

- in applicazione del principio di leale collaborazione interistituzionale, pur non sussistendo un potere di intervento in capo alla Provincia relativamente ai contenuti meramente regolamentari del RUE, nondimeno le valutazioni che vengono espresse con il presente provvedimento hanno dovuto considerare anche quelle componenti regolamentari che interagiscono con le componenti strutturali e operative dello strumento urbanistico comunale, tenuto conto dell'obiettivo di garantire un impianto complessivo del nuovo sistema urbanistico comunale coerente e integrato in tutte le sue articolazioni e conforme al quadro normativo statale e regionale oltre che a quello della pianificazione di livello territoriale sovra comunale;
- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7 della L.R. n. 20/2000, il Consiglio comunale di Morfasso decide in merito alle osservazioni presentate e adegua il Regolamento alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
- gli atti comunali con i quali il Regolamento con contenuti di pianificazione operativa viene approvato dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello stesso e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
- concluso l'iter di approvazione del RUE, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia del Regolamento approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile lo stesso attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3 della L.R. n. 20/2000;

Acquisiti pertanto agli atti i pareri e le valutazioni da parte delle seguenti Autorità:

- ARPA (Sezione provinciale di Piacenza), nota n. 5831 del 4.8.2014 (registrata al prot. prov.le n. 50329 del 5.8.2014), integrata con nota n. 2252 del 26.3.2015 (registrata al prot. prov.le n. 21100 del 27.3.2015);
- Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza (Dipartimento di sanità pubblica - U.O. Igiene pubblica), nota n. 42565 del 12.8.2014 (registrata al prot. prov.le n. 51981 del 12.8.2014), integrata con nota n. 15732 del 30.3.2015 (registrata al prot. prov.le n. 21969 del 30.3.2015);
- Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, nota n. 295227 del 18.8.2014 (registrata al prot. prov.le n. 53402 del 26.8.2014);
- Soprintendenza Archeologia dell'Emilia-Romagna, nota n. 3101 del 26.3.2015 (registrata al prot. prov.le n. 20907 del 26.3.2015);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 2932 del 25.3.2015 (registrata al prot. prov.le n. 21108 del 27.3.2015);
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nota n. 1808 del 21.3.2017 (registrata al prot. prov.le n. 6323 del 22.3.2017);

Acquisiti inoltre agli atti:

- la dichiarazione in data 4.5.2015 del competente Responsabile comunale in merito alla insussistenza, sul territorio comunale interessato dal RUE, del vincolo di trasferimento degli abitati e, altresì, della presenza, sul medesimo territorio, di due centri da consolidare;

- la dichiarazione in data 4.5.2015 del competente Responsabile inerente l'avvenuta comunicazione alle Autorità militari dell'adozione e deposito del RUE;
- le copie delle osservazioni presentate nella fase di deposito e pubblicazione del Regolamento;
- copia dell'avviso di adozione e deposito del RUE pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 162 del 4.6.2014 (parte seconda), integrato con avviso pubblicato sul Bollettino n. 37 del 25.2.2015 (parte seconda);
- la Valutazione di incidenza inerente il sito Rete Natura 2000 identificato come SIC IT4010002 "Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora", espressa con determinazione del competente Responsabile comunale n. 11 del 13.3.2018;

Considerato che:

- a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" è stata resa una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento;
- l'istruttoria ha riguardato solo alcuni contenuti degli elaborati di RUE di cui all'allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Morfasso, elaborati di RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6 della L.R. n. 20/2000, le riserve sui contenuti di pianificazione operativa del RUE in questione come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Morfasso, riserve su RUE adottato CC 15-2014 e CC 40-2014"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude inoltre con la proposta di parere motivato positivo al RUE del Comune di Morfasso, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Morfasso, parere motivato su RUE adottato CC 15-2014 e CC 40-2014"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude infine con la proposta di parere sismico favorevole, condizionato a quanto richiesto in riserva relativamente alle normative e procedure di prevenzione del rischio sismico;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;
- la Circolare regionale PG/2018/0179478 del 14.3.2018 "Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 24/2017)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;

- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infra-regionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve ai contenuti di pianificazione operativa del RUE del Comune di Morfasso, adottato con atti di Consiglio comunale n. 15 del 29.3.2014 e n. 40 del 28.11.2014, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Morfasso, riserve su RUE adottato CC 15-2014 e CC 40-2014"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", parere motivato VAS positivo al RUE del Comune di Morfasso di cui al precedente punto 1., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Morfasso, parere motivato su RUE adottato CC 15-2014 e CC 40-2014"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente al RUE del Comune di Morfasso di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole, condizionato a quanto richiesto in riserva relativamente alle normative e procedure di prevenzione del rischio sismico;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento ai soli contenuti di pianificazione operativa degli elaborati elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 – Morfasso, elaborati di RUE");
5. di dare atto che, in applicazione del principio di leale collaborazione interistituzionale, pur non sussistendo un potere di intervento in capo alla Provincia relativamente ai contenuti meramente regolamentari del RUE, nondimeno le valutazioni che vengono espresse con il presente provvedimento hanno dovuto considerare anche quelle componenti regolamentari che interagiscono con le componenti strutturali e operative dello strumento urbanistico comunale, tenuto conto dell'obiettivo di garantire un impianto complessivo del nuovo sistema urbanistico comunale coerente e integrato in tutte le sue articolazioni e conforme al quadro normativo statale e regionale oltre che a quello della pianificazione di livello territoriale sovra comunale;

6. di dare atto che, nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Morfasso;
8. di dare atto che il Consiglio comunale di Morfasso, a norma del comma 7 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, decide in merito alle osservazioni presentate, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 6. del presente dispositivo, e adegua il Regolamento alle riserve formulate con il presente provvedimento ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
9. di dare atto che, a seguito dell'approvazione del RUE, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio del RUE approvato alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire l'accessibilità del RUE approvato attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18*bis*, comma 3 della L.R. n. 15/2013;
10. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 464/2018 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI MORFASSO ADOTTATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 29.3.2014 E N. 40 DEL 28.11.2014. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 15/05/2018

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 42 del 16/05/2018

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI MORFASSO ADOTTATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 29.3.2014 E N. 40 DEL 28.11.2014. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 16/05/2018

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale

Allegato 1 – Morfasso, elaborati di RUE

DENOMINAZIONE	SCALA
RUE 1 - Relazione Illustrativa	/
RUE 2 – Norme Tecniche di Attuazione	/
Allegato 1 – Glossario	/
Allegato 2 – Tabella Sinottica della Disciplina degli Interventi Edilizi	/
Allegato 3 – Disciplina del Contributo di Costruzione	/
Allegato 4 – Schema di Convenzione per l'Attuazione di un Piano Urbanistico Attuativo	/
Allegato 5 – Competenze della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio	/
Allegato 6 – Schede Norma – Ambiti Urbani di Antica Formazione	/
Allegato 7 – Schede Norma – Fabbricati extra urbani	/
Allegato 8 – Modalita' di incentivazione	/
Scheda dei Vincoli	/
Val.S.A.T. - Rapporto Ambientale e Studio di Incidenza	/
Val.S.A.T. - Sintesi non Tecnica	/
Allegato al Rapporto Ambientale e Studio di Incidenza del RUE	/

Premesso che

- la verifica istruttoria ha interessato la disciplina del territorio urbano ed extraurbano rappresentata nell'Allegato 6 – Schede Norma - Ambiti Urbani di Antica Formazione e nell'Allegato 7 – Schede Norma – Fabbricati extra urbani e regolata dalla Parte IV "Disciplina degli ambiti" delle Norme Tecniche di Attuazione (RUE 2), nonché gli elaborati RUE 1 - Relazione Illustrativa, la Scheda dei Vincoli e gli elaborati di ValSAT (Rapporto Ambientale e Studio di Incidenza, Allegato al Rapporto Ambientale e Studio di Incidenza del RUE e Sintesi non Tecnica);
- che per quanto concerne le competenze di ciascun livello in cui si articola la pianificazione urbanistica comunale, si richiama quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della L.R. n. 20/2000;

si formulano le seguenti riserve:

VERIFICA DI CONFORMITA' DEL RUE AI CONTENUTI DEL "POC CON VALORE ED EFFETTI DI PSC" E IN RIFERIMENTO ALLA L.R.20/2000, AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI E AL PTCP

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

1. Premesso che il Regolamento Urbanistico Edilizio, oggetto delle presenti valutazioni, è stato adottato precedentemente alle controdeduzioni del "POC con valore ed effetti di PSC" (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017), risulta necessario modificare gli elaborati costitutivi in conformità agli elaborati del "POC con valore ed effetti di PSC" controdedotti (comprensivi quindi delle modifiche conseguenti all'accoglimento delle riserve provinciali e delle osservazioni dei privati), come ulteriormente modificati in riferimento alle valutazioni conclusive formulate dalla Provincia in sede di Intesa.
2. Si evidenzia che alla luce dell'approvazione della L.R. n. 12 del 23 giugno 2017, che ha apportato modifiche alla L.R. 15 del 30 luglio 2013, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 bis di quest'ultima, e dell'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia approvato con DGR 922/2017 (e relativi allegati), entrati in vigore lo scorso 1 luglio 2017, il RUE deve essere conformato alla struttura generale uniforme ed ai criteri espositivi previsti nello schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'Allegato I alla DGR 922/2017, secondo le modalità e le procedure indicate nella stessa Delibera di Giunta Regionale (art. 2). Inoltre l'articolato normativo di RUE, deve essere oggetto del processo di revisione previsto dall'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, assunto ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L.R.15/2013 e approvato con DGR 922/2017; in particolare risulta necessaria la verifica delle definizioni tecniche utilizzate negli elaborati di RUE in riferimento all'Allegato II alla DGR 922/2017 "Definizioni tecniche uniformi (DTU)", secondo le disposizioni di cui all'art.3 del citato atto regionale.
3. Al fine di una migliore e più chiara comprensione degli elaborati di RUE, premesso che nello strumento comunale è opportuno utilizzare le stesse definizioni e terminologie indicate dal PTCP e dalla normativa vigente, nelle NTA, risulta necessario riportare sempre, i richiami agli elaborati cartografici di cui si fornisce la descrizione o a cui si fa riferimento.
4. Si modifichi l'art.1/IV, eliminando gli elaborati di "POC" ed inserendo quelli di RUE.

DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE

5. Relativamente al dimensionamento delle previsioni insediative del Comune di Morfasso, risulta necessario assicurare la coerenza tra le previsioni del RUE e quanto definito nel "POC con valore ed effetti di PSC", garantendo che l'attuazione degli interventi previsti dal RUE

negli ambiti del tessuto consolidato con funzioni prevalentemente residenziali e nel territorio rurale, non generi incrementi di popolazione che si discostino in modo rilevante dagli obiettivi fissati dal "POC con valore ed effetti di PSC".

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE – CENTRI STORICI

6. Al fine di una maggiore chiarezza e comprensibilità degli elaborati di RUE, della completezza della disciplina particolareggiata dei centri/nuclei storici e degli edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale, e della conformità con il "POC con valore ed effetti di PSC", si evidenzia quanto segue:

- si sostituisca la denominazione "Ambito di antica formazione", riportata nelle Schede Norma contenute nell'Allegato 6 di RUE, con la seguente: "Ambito urbano di antica formazione";
- si valuti l'opportunità di integrare l'Allegato 6 di RUE con la descrizione delle seguenti voci di legenda contenute nelle Schede Norma: Unità di valore storico-artistico, Unità di valore ambientale-documentario, Unità prive di valore storico-artistico-ambientale, Spazi liberi di valore storico-ambientale;
- si provveda ad integrare l'Allegato 6 – Schede Norma – Ambiti Urbani di Antica Formazione, con le Schede Norma (contenenti la specifica disciplina da predisporre nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e del valore storico) relative ai seguenti ambiti urbani di antica formazione, perimetrati come tali sulle Tavole PSC 3.1 a/b/c e PSC 3.2 del "POC con valore ed effetti di PSC": Casale, San Giorgio, Oddi, Casa delle Donne, Guselli, Cornolo, Gazzola, Favale (quella presente individua solo un bene ope legis);
- per quanto riguarda La Rocca – Scheda Norma n.15, si richiamano le valutazioni conclusive formulate dalla Provincia in sede di Intesa (relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.48); si modifichi la categoria di intervento attribuita agli edifici presenti, tenendo conto che la categoria di intervento "Ripristino tipologico" è stata soppressa (vd. Allegato L.R.15/2013). Si modifichi di conseguenza l'art.9/IV, cambiando la denominazione dell'articolo in "Ambito urbano di antica formazione: La Rocca" e sostituendo la categoria d'intervento;
- considerato che nel RUE devono essere perimetrata e disciplinate tutte le zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale presenti sul territorio comunale, e non solo i beni soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004, si provveda ad integrare l'Allegato 6 di RUE, modificando anche le voci di legenda presenti, al fine di perimetrare e disciplinare gli "Edifici di interesse storico-architettonico", gli "Edifici di pregio storico-culturale e testimoniale", i "Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda" e "i Beni ope legis - Edifici pubblici con più di 70 anni", in conformità agli elaborati di "POC con valore ed effetti di PSC" (Tavole PSC 3.3 a/b/c) come modificati in riferimento alle valutazioni conclusive (in merito alle controdeduzioni comunali alla riserva n. 22) formulate dalla Provincia in sede di Intesa, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e del valore storico. Nell'Allegato 6 (individuazione ed elenchi), si evidenziano comunque alcune difformità rispetto ai beni individuati (e alla relativa articolazione) nel "POC". In conseguenza alle modifiche da effettuare alle Schede Norma, si integri la disciplina normativa di cui all'art.3/IV, evidenziando tutte le tipologie di beni disciplinati. Per quanto riguarda le zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale esterni agli ambiti urbani di antica formazione, si provveda ad modificare l'art.36/IV, in riferimento alle integrazioni da effettuarsi all'Allegato 6; il suddetto allegato deve essere richiamato nell'art.36/IV;
- si modifichino/aggiornino le perimetrazioni relative ai beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 e succ. mod. ed int., contenute nelle Schede Norma dell'Allegato 6, rispetto ai decreti di vincolo;
- si rivalutino le categorie di intervento attribuite nell'Allegato 6, elencate nell'art.4/IV e descritte negli articoli 19/I, 20/I, 21/I, 22/I e 26/I delle Norme Tecniche di Attuazione di RUE, in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 30, 47 e 50 di "POC con valore ed effetti di PSC" (come modificati in riferimento all'Intesa formulata dalla Provincia), agli art. A-8 e A-9 della L.R.20/2000, all'art.25 del PTCP e alla luce delle modifiche approvate (con L.R. 12/2017 - art. 31) all'Allegato della L.R.15/2013 contenente la definizione degli interventi edilizi, alle quali la disciplina normativa di RUE deve essere

conforme. Oltre a rivedere l'attribuzione delle categorie di intervento indicata nelle Schede Norma, si modifichi la disciplina normativa di cui all'art.4/IV e al Capo I del Titolo III della Parte I, in adeguamento all'Allegato alla L.R.15/2013, tenendo conto che la categoria "Ripristino tipologico" è stata soppressa e coordinandone i contenuti con quelli dell'Allegato 6 (nell'Allegato 6 il Restauro e risanamento conservativo non è differenziato in tipo A e tipo B, non si prevede ristrutturazione urbanistica e demolizione ed è previsto il ripristino delle aree libere da ridefinire come "Recupero e risanamento delle aree libere");

- per quanto riguarda gli edifici soggetti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs.42/2004, individuati nell'Allegato 6, si rivalutino le categorie d'intervento assegnate in riferimento ai Decreti di vincolo/Dichiarazioni di tutela;
- si valuti l'opportunità di individuare nelle Schede Norma dell'Allegato 6 (con apposita simbologia), le unità minime d'intervento che comprendono più unità edilizie in ragione della loro complessità tipologica, al fine di garantire interventi omogenei e rispettosi del tessuto storico;
- ai sensi dell'art.50 comma 4 lettera a) delle Norme Tecniche di Attuazione del "POC con valore ed effetti di PSC" e dell'art.6/IV comma 1 di RUE, si provveda ad individuare nell'Allegato 6, la destinazione d'uso di tutti gli immobili ricadenti negli ambiti urbani di antica formazione;
- nelle Schede Norma contenute nell'Allegato 6 sono individuati "Percorsi e luoghi urbani"; considerato che ai sensi dell'art.31 del "POC con valore ed effetti di PSC", come modificato in riferimento alle valutazioni conclusive formulate dalla Provincia in sede di Intesa, il RUE deve individuare la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale, ai sensi dell'art.27 del PTCP, si verifichi se i contenuti dell'Allegato 6 rispondono al comando assegnato al RUE o si provveda ad integrare tale elaborato. Si integri di conseguenza la disciplina di cui all'art.36/IV di RUE, richiamando e disciplinando la viabilità storica individuata nell'Allegato 6 e si inserisca nelle schede norma il riferimento a tale articolo.

AMBITI URBANI CONSOLIDATI

7. Richiamando le valutazioni conclusive formulate dalla Provincia in sede di intesa (in riferimento alle controdeduzioni comunali alla riserva n.49) sul "POC con valore ed effetti di PSC", si suggerisce di articolare i tessuti consolidati al fine di stabilire una disciplina differenziata, in riferimento ai contenuti delle schede norma relative agli ambiti per nuovi insediamenti riclassificati come tessuto consolidato, stralciate dall'elaborato PSC/POC 2. Vista l'esigenza di definire aree potenzialmente edificabili ad intervento edilizio diretto con indici differenziati in base alle specifiche caratteristiche dei tessuti, e vista la disciplina particolareggiata di RUE relativa agli ambiti urbani consolidati, si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 28 comma 1 e A-10 comma 3 della L.R.20/2000 ed i contenuti della Circolare Prot. PG/2010/23900 del 1 febbraio 2010, ove al paragrafo 3.4.5., si evidenzia che *"tenendo conto delle caratteristiche e dei fabbisogni del territorio urbanizzato e rurale, il PSC può demandare al RUE la definizione della disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, (cioè la disciplina degli interventi edilizi e delle trasformazioni funzionali, i parametri edificatori, gli interventi e gli usi ammessi, ecc.) predisponendo una disciplina articolata e differenziata, maggiormente aderente alle peculiarità e alle esigenze dei diversi specifici contesti."*; in riferimento a quanto sopra evidenziato, e tenendo conto che il "POC con valore ed effetti di PSC" non può essere attuato con intervento diretto, si provveda ad integrare il RUE relativamente agli ambiti urbani consolidati, con una specifica cartografia che evidenzi l'articolazione degli ambiti urbani consolidati e a modificare/integrare di conseguenza la disciplina normativa di cui ai Capi II e III Titolo I Parte IV, in congruenza al "POC con valore ed effetti di PSC" come modificato sulla base delle valutazioni conclusive formulate dalla Provincia in sede di intesa.

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

8. Relativamente agli ambiti specializzati per attività produttive, si verifichi la conformità della disciplina normativa di cui agli articoli 12/IV e 13/IV di RUE, alla disciplina di "POC con valore ed effetti di PSC" relativa agli "Ambiti per attività produttive", da riformulare in

riferimento alle valutazioni conclusive formulate dalla Provincia in sede di intesa.

TERRITORIO RURALE

9. Relativamente alla disciplina del **territorio rurale** contenuta nelle Norme Tecniche di Attuazione di RUE al Capo 4 del Titolo I della Parte IV, si evidenzia quanto segue. Risulta necessario riformulare la disciplina del **territorio rurale** contenuta nelle Norme Tecniche di Attuazione di RUE, al Capo 4 del Titolo I della Parte IV, coordinandola con la disciplina contenuta nel "POC con valore ed effetti di PSC", come modificata in riferimento alle valutazioni conclusive formulate dalla Provincia in sede di intesa, tenendo conto che:
- il testo normativo non deve duplicare la disciplina contenuta nel "POC con valore ed effetti di PSC";
 - la disciplina di cui agli artt. 25/IV, 26/IV, 27/IV, 30/IV, 31/IV, 32/IV deve essere riarticolata, in modo che risulti chiaramente quali interventi edilizi sono ammessi per funzioni connesse e non connesse all'attività agricola, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 61 e 62 del PTCP e all'Art.A-21 della L.R.20/2000 ed in conformità con le disposizioni di cui agli artt. 64, 65 e 69 del "POC con valore ed effetti di PSC", come modificati in riferimento alle valutazioni conclusive formulate dalla Provincia in sede di intesa; la disciplina non risulta infatti, in alcuni punti, conforme alle disposizioni della L.R.20/2000 e del PTCP (ad esempio il Rue introduce la possibilità di effettuare, genericamente, interventi di demolizione con ricostruzione su altro sedime, tipologia d'intervento in contrasto con le disposizioni dell'art.A-21 della L.R.20/2000 e dell'art.62 del PTCP, che ammettono tale possibilità solo per alcuni casi ivi definiti, etc.);
 - si integri l'Allegato 7 – Schede Norma – Fabbricati extra urbani al fine di rendere più chiara l'applicazione della disciplina del territorio rurale in riferimento alle tipologie di insediamenti censiti; si provveda inoltre a chiarire il contenuto del comma 2 dell'art.26/IV ove tratta di "indicazioni individuate nell'Allegato 7", poiché tale allegato non riporta alcuna modalità di intervento; l'Allegato 7 e gli specifici elaborati di POC che individuano gli ambiti e gli elementi del territorio rurale, devono sempre essere richiamati nella disciplina normativa;
 - risulta necessario valutare gli interventi edilizi ammessi sulla base delle disposizioni della L.R.15/2013 e smi.
 - è compito del RUE disciplinare gli interventi di sistemazione delle aree di pertinenza e la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale di cui al comma 4 dell'art. A-16 della L.R.20/2000.

DOTAZIONI TERRITORIALI

10. Si provveda ad integrare la disciplina normativa di RUE in riferimento a quanto dispone l'art.59 di "POC con valore ed effetti di PSC" in merito alle dotazioni ecologiche ed ambientali.
11. Art.19/IV – ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA'
Si osserva che nel territorio comunale di Morfasso non sono presenti strade extraurbane principali e pertanto si ritiene superfluo quanto disposto al comma 4 in merito alle sopra citate infrastrutture. Si proceda, pertanto, allo stralcio del primo periodo del comma.

TAVOLA DEI VINCOLI

12. Premesso che il RUE non contiene fra i propri elaborati costitutivi, la Tavola dei vincoli, ma solo la Scheda dei vincoli, il cui contenuto risulta duplicazione della Scheda dei vincoli adottata del "POC con valore ed effetti di PSC", si rileva quanto segue:
- si integri il Capo V "Ambiti soggetti a tutele e vincoli" del Titolo I della Parte IV delle Norme Tecniche di Attuazione di RUE, con un nuovo articolo in riferimento alla normativa regionale (nella recente L.R.24/2017 la definizione della Tavola dei vincoli è riportata all'art.37 che nella sostanza riprende il contenuto dell'art.19 della L.R.20/2000), ove si richiamino la Tavola e la Scheda dei vincoli del "POC con valore ed effetti di PSC" e la relativa disciplina; la Scheda dei vincoli di RUE potrà infatti essere

mantenuta solo se opportunamente dettagliata rispetto a quella di "POC" e comunque modificata in conformità allo stesso. Anche la disciplina di cui al Capo V non deve duplicare i contenuti della disciplina di "POC", ma integrare gli stessi; pertanto si provveda ad integrarla rispetto agli eventuali comandi dati dal "POC" al RUE, nelle nuove discipline, relative alle tutele/vincoli, da elaborarsi rispetto alle specifiche valutazioni conclusive formulate dalla Provincia in sede di Intesa sul "POC" (vd. ad esempio il tema della viabilità storica urbana) e ad eliminare gli articoli relativi alle tematiche per cui non è necessaria una disciplina di dettaglio rispetto al "POC".

COMPONENTE GEOLOGICA-AMBIENTALE E SISMICA

13. Le Norme di RUE e la SCHEDA DEI VINCOLI devono essere corrette e rese coerenti con il PSC/POC (come modificato in relazione all'intesa provinciale) e con la disciplina edilizia e sismica, nazionale e regionale, aggiornata negli anni 2016-2017-2018 e già operativa. Con riferimento al necessario coordinamento tra i procedimenti edilizi e sismici, si suggerisce di prendere spunto dalle indicazioni contenute nella Circolare regionale PG.2018.0226483 del 30/03/2018.

VALSAT

14. Elaborato: Norme Tecniche di Attuazione

Si modifichi il testo dell'**Art. 13/III - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)**, come di seguito riportato:

1. Aspetti generali. *Recependo la normativa vigente sulla valutazione ambientale di piani e programmi (principalmente la Direttiva 42/2001/CE ed il D.Lgs. 152/2006 – Parte seconda), la Regione Emilia-Romagna ha definito la Valutazione di Sostenibilità Ambientale Territoriale (Val.S.A.T.) come un processo iterativo che accompagna il Piano dalla fase della sua formazione fino alla sua attuazione ed al monitoraggio dello stesso.*

2. *Essa ha lo scopo di individuare e valutare i potenziali effetti indotti dall'attuazione delle previsioni del Piano sull'ambiente e sul territorio e, conseguentemente, le azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale necessarie per eliminare o minimizzare tali effetti.*

I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale del Piano sono integrati con il procedimento di approvazione del Piano o di sue varianti.

3. *Ai fini della procedura di valutazione, i PUA sono corredati da uno specifico documento di ValSAT o Rapporto Ambientale e dalla relativa Sintesi non Tecnica.*

In ottemperanza al principio di non duplicazione di cui all'Art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli Artt. 11, comma 4 e 13, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, nei quali si stabilisce che "la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni", l'elaborato tecnico dovrà tener conto delle valutazioni già operate nei piani sovraordinati, nello specifico il POC. A tal fine il documento di Val.S.A.T. presenta i contenuti di cui all'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e deve contenere la necessaria analisi di coerenza del PUA rispetto al POC, dettagliando limiti e condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste dal POC stesso.

4. *Qualora il POC definisca per un PUA l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi ed i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i necessari limiti e condizioni di sostenibilità ambientale e delle trasformazioni da esso previste, l'Autorità competente (la Provincia) stabilisce nel Parere motivato sul POC che il PUA non debba essere sottoposto alla valutazione ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006.*

5. *Il Comune, in qualità di autorità procedente, trasmette la proposta di PUA, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica alla Provincia, che svolge il ruolo di autorità competente, e ai soggetti competenti in materia ambientale, contestualmente alla pubblicazione e al deposito per le osservazioni, per l'effettuazione della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, nell'ambito della quale l'Autorità competente può avvalersi di una specifica Conferenza dei servizi.*

Il Comune provvede altresì alla pubblicazione sul BURERT dell'avviso di deposito del PUA o della sua adozione, nel caso di PUA di iniziativa pubblica.

Il Parere Motivato, eventualmente comprensivo delle necessarie prescrizioni, viene assunto dalla Provincia nell'ambito del provvedimento di cui all'Art. 35, comma 4, della L.R.

20/2000, dandone specifica evidenza. Detto provvedimento dovrà inoltre tenere conto dello Studio di incidenza e della relativa Valutazione di Incidenza approvata dal Comune, nei casi previsti ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 7/2004 e della Delibera della Giunta regionale 1191/2007.

6. Valutazione d'incidenza. All'interno dell'area SIC "IT4010002 – Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora" presente nel territorio comunale e nelle aree limitrofe i proponenti di PUA predispongono uno studio per individuare e valutare gli effetti che il Piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. La normativa di riferimento è la seguente:

a) normativa comunitaria: Direttiva 92/43/CEE; Direttiva 79/409/CEE; definizione di Aree protette contenuta nelle: Direttiva 92/42/CEE e Direttiva 79/409/CEE;

b) normativa nazionale: D.P.R. 357/1997 (coordinato al D.P.R. 120/2003); D.M. 3 Aprile 2000;

c) normativa regionale: L.R. 7/2004, L.R. 6/2005, Delibera di Giunta regionale 30 luglio 2007 n. 1191.

Lo Studio di Incidenza è approvato da parte del Comune con determinazione dirigenziale, che contiene le prescrizioni da attuarsi in fase attuativa."

15. Elaborato: Val.S.A.T.

Si condividono le considerazioni illustrate nella parte iniziale del documento di ValSAT (capitoli 1, 2 e 3) mirate a confermare la validità delle analisi preliminari effettuate nell'ambito del documento di valutazione del POC. Tuttavia, si rammenta che la valutazione di un Piano è un processo logico, costituito da fasi ed attività concatenate e che conseguono l'una all'altra. Occorre, pertanto, aggiornare il percorso valutativo sviluppato per il RUE, in accordo ed in conseguenza delle modifiche richieste all'interno dell'Intesa formulata sul POC controdedotto, secondo quanto riportato nel seguito:

- dopo il paragrafo 4.2, che contiene la definizione delle componenti ambientali rappresentative del contesto ambientale e territoriale comunale, sarebbe opportuno sintetizzare l'assetto attuale di tale contesto, eventualmente con l'ausilio di una tabella di analisi SWOT (cfr. Intesa formulata per la riserva n.159 sul POC);
- gli obiettivi del POC riassunti al paragrafo 4.3 devono essere riformulati secondo quanto richiesto nell'Intesa sulla riserva n.161 sul POC;
- occorre integrare il processo di valutazione con le seguenti attività che risultano mancanti nel documento proposto:
 - analisi di coerenza esterna, volta a verificare il livello di coerenza tra gli obiettivi del POC e quelli del RUE,
 - definizione e valutazione delle "ragionevoli" alternative di piano e selezione di quella maggiormente sostenibile (attività peraltro mancante anche nella ValSAT del POC – cfr. Intesa sulla riserva n.163),
 - analisi di coerenza interna, con lo scopo di valutare la coerenza interna al RUE;
- le schede di valutazione predisposte al capitolo 5 dovranno essere ridefinite con riferimento alle principali azioni di RUE, come ad esempio gli interventi ammessi nel territorio rurale che, per specifiche ed intrinseche vulnerabilità caratteristiche di certe porzioni del territorio comunale, possono indurre significativi impatti sul territorio e sull'ambiente.

Si rammenta che detta revisione dovrà essere coordinata con le modifiche apportate agli elaborati di POC da approvare.

Il Comune di Morfasso ha trasmesso con note acquisite al prot. prov. le n. 35156 del 28.05.2014, n. 45289, 45293, 45295, 45296, 45297 del 08.07.2014, n. 10687 del 18.02.2015, n. 30750, 30756, 30743 del 07.05.2015, n. 4968 del 18.02.2015, n. 32477 del 07.12.2016, n. 34784 del 22.12.2016, n. 504 del 12.01.2017, n.8518 del 14.04.2017, e n. 8021 e 8022 del 20.03.2018, gli elaborati relativi al RUE, comprensivi dell'elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 20/2000 e dell'espressione del Parere motivato.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione ambientale strategica tiene luogo del Rapporto ambientale) e alla Sintesi non tecnica dello stesso, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Morfasso, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato il Regolamento urbanistico edilizio con atto del Consiglio comunale n. 15 del 29.03.2014.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dagli artt. 5 e 33 della L.R. n. 20/2000 il RUE di Morfasso è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere motivato, ai sensi dell'art. 15 del Decreto citato.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni sono pervenute complessivamente n. 2 osservazioni sul RUE adottato.

N. id.	Prot.	Richiedente
A	n. 3579 del 27.08.2015	Commissione per la Qualità architettonica e per il Paesaggio
B	n. 3595 del 27.08.2015	Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Morfasso
	n. 3656 del 21.09.2016	

Nella fase finale dell'iter di approvazione, il Consiglio comunale di Morfasso dovrà controdedurre alle riserve provinciali ed alle osservazioni pervenute ed approvare il Regolamento urbanistico edilizio.

Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, sarà necessario provvedere all'aggiornamento anche dello specifico Parere motivato formulato.

Il documento "RUE – Val.S.A.T." è stato costruito tenendo conto di alcuni contenuti della ValSAT del POC e di alcuni di quelli illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. n. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del RUE e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della L.R. n. 20/2000.

La prima fase della valutazione è stata effettuata congiuntamente alla costruzione del Regolamento urbanistico edilizio e a partire dalla valutazione effettuata dal Piano operativo comunale (PSC) delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale.

Successivamente, la ValSAT si è concentrata sull'individuazione degli impatti indotti dall'attuazione delle previsioni con funzione residenziale, produttiva e servizi sull'ambiente ed il territorio, definendo le necessarie azioni di mitigazione, compensazione e/o miglioramento ambientale.

Relativamente al sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, il documento di ValSAT si riferisce al monitoraggio definito per il POC, individuando un set di indicatori più ristretto.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del RUE, del documento di ValSAT e della Sintesi non tecnica emerge lo svolgimento della procedura di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del RUE di Morfasso. La metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal Comune ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone delle seguenti fasi:

1. contenuti generali del RUE,
2. componenti ambientali,
3. obiettivi specifici di sostenibilità del POC,
4. Schede tematiche di approfondimento,
5. sistema di monitoraggio.

Nonostante il processo di valutazione risulti carente dello svolgimento delle fasi di verifica di coerenza e di definizione e valutazione delle "ragionevoli" alternative di Piano, l'attività di valutazione degli impatti significativi, derivanti dall'attuazione delle scelte di Piano sul sistema socio-economico, sul sistema ambientale e naturale e su quello territoriale, ha comunque permesso di definire le necessarie misure di mitigazione e/o compensazione per le previsioni del RUE.

Si prende atto dello Studio di incidenza predisposto e della Valutazione di incidenza approvata con determinazione dirigenziale n. 11 del 13.03.2018 in riferimento al sito appartenente alla Rete Natura 2000 SIC-IT4010002 "Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora".

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di RUE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del RUE stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve da parte della Provincia (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere motivato positivo sul Regolamento urbanistico edilizio (RUE)
di Morfasso,
adottato con atto C.C. n. 15 del 29.03.2014,
relativamente alla Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale
(ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. n. 20/2000.**

Il Regolamento urbanistico edilizio (RUE) di Morfasso potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle condizioni per la sostenibilità di seguito riportate.

1. È necessario garantire il rispetto di tutte le condizioni contenute nel documento di ValSAT e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle azioni di Piano.

2. Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del RUE.
3. Le valutazioni relative al RUE in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione ed un aggiornamento dello specifico Parere motivato.
4. Si rammenta che con l'atto di approvazione del RUE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di sintesi), come le considerazioni ambientali siano state integrate nel RUE e come si sia tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si sia parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere motivato stesso.